

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 7/03/2019

N° Delibera: 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'anno duemiladiciannove addi sette del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Presente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi, come oggi vigente;

Visto, in particolare, l'art. 25, rubricato "Sostituzione del Responsabile del Servizio", il quale così dispone:

"La Responsabilità della Sezione o di un Servizio, in caso di vacanza o di assenza, può essere assegnata ad interim, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altri funzionario di pari qualifica o della medesima area di attività.

In caso di vacanza o di assenza del responsabile di area e del responsabile di servizio, le mansioni relative possono anche essere transitoriamente assegnate a dipendenti di qualifica funzionale immediatamente inferiore, con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalle normativa vigente in materia.

Qualora non sia possibile o non sia ritenuto utile, procedere alla sostituzione dei Responsabili secondo le modalità previste dai precedenti commi, le funzioni possono essere affidate dal Sindaco al Segretario generale / Direttore generale";

Ritenuto opportuno modificare altresì l'articolo da ultimo richiamato, attribuendo in via ordinaria al Segretario generale le funzioni sostitutive del Responsabile in caso di vacanza o assenza;

Visto, inoltre, l'art. 116 rubricato "Commissioni giudicatrici – Composizione", il quale, così dispone:

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dalla Giunta ed è composta – ai sensi degli artt. 8 – comma 1, lett. d) e 61 – comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3.2.93, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni previste dall'art. 9 del D.P.R. 9.5.94, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.96, n. 693, nonché dall'art. 22 D.Lgs. 31.3.98, n. 80 – da 3 membri nel modo seguente:

- a) il responsabile dell'area competente, con funzioni di presidente;*
- b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle pubbliche amministrazioni, docenti ed estranei alla medesima, purché essi non siano componenti di organo di direzione politica dell'Amministrazione interessata, che non ricoprono cariche*

politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Le commissioni esaminatrici sono presiedute dalle figure apicali dell'area in cui è inquadrato il posto messo a concorso.

Relativamente ai concorsi afferenti la copertura di posti apicali la presidenza della commissione spetta al Segretario generale.

Il segretario della commissione e l'eventuale supplente sono designati dal Segretario generale e scelti tra i dipendenti dell'ente o di altra pubblica amministrazione di qualifica non inferiore:

- a) alla VII per i concorsi afferenti posti di qualifica pari o superiore alla VII;*
- b) alla VI per tutti gli altri;*

Della commissione possono essere chiamati a far parte membri aggiunti per le eventuali prove di lingua straniera e per eventuali materie speciali, ove previste.

Le materie che richiedono la nomina di un membro aggiunto devono essere espressamente indicate nel bando.

Detti membri intervengono alle sedute della commissione in sostituzione degli effettivi in caso di assoluta e documentata impossibilità degli stessi.

In caso di impedimento assoluto del presidente le sue funzioni sono espletate dal soggetto competente a sostituirlo nella responsabilità del servizio dell'ente cui è preposto e, qualora si tratti del segretario generale, dal segretario di altro ente.

Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva la motivata impossibilità, è riservato alle donne per il rispetto delle pari opportunità di cui alla legge 10.4.90, n. 125.

Qualora il funzionario apicale dell'area competente venga nominato presidente della commissione giudicatrice non sarà dovuto alcun compenso, in quanto attività rientrante nelle funzioni d'ufficio in rapporto alla qualifica ed al principio di omnicomprensività del trattamento economico.

Analogamente, al Segretario generale non spetterà alcun compenso qualora presieda commissioni giudicatrici riguardanti posti apicali. In caso contrario, sarà applicato l'art. 1 D.P.C.M. 23.3.95.

Qualora il dipendente comunale sia nominato esperto in riferimento al posto non compreso nell'area di appartenenza sarà dovuto il compenso ex art. 1 D.P.C.M. 23.3.95. Identico compenso sarà

attribuito al dipendente nominato segretario della commissione purché non appartenente al servizio personale. In quest'ultimo caso spetterà il solo compenso per le ore corrispondenti all'attività straordinaria eventualmente prestata";

Considerato che si ritiene opportuno provvedere ad un aggiornamento dell'articolo sopra richiamato, anche in considerazione delle pronunce giurisprudenziali nonché delle intervenute modifiche normative e, in particolare, in virtù dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale, tra l'altro, ha abrogato il D.Lgs. n. 29/1993;

Considerato, altresì, che con l'entrata in vigore del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267/2000, è previsto che gli statuti ed i regolamenti si uniformino al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti, a cui è tra l'altro attribuita espressamente la presidenza delle commissioni di concorso;

Dato atto che, in conseguenza di ciò, la giurisprudenza ha affermato l'incompetenza della Giunta comunale a nominare le Commissioni giudicatrici (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6277 del 10 dicembre 2012);

Ritenuto, quindi, opportuno modificare il summenzionato art. 116 del Regolamento nel senso di attribuire al Segretario Generale la funzione di nominare la Commissione giudicatrice, anche quale misura di prevenzione della corruzione;

Vista la normativa vigente in materia e, in particolare, l'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, a mente del quale rientra nelle competenze della Giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

1. di sostituire l'art. 25, del Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi, come oggi vigente, con il seguente:

“In caso di vacanza o di assenza del Responsabile della Sezione o di un Servizio o di un Settore, le relative funzioni sono attribuite al Segretario generale per il periodo della assenza o vacanza. Qualora ciò sia ritenuto utile, in funzione della durata della vacanza o l’assenza del Responsabile o in caso di assenza o impedimento anche del Segretario generale, le funzioni in questione possono essere affidate dal Sindaco ad interim, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario di pari qualifica o transitoriamente assegnate a dipendenti, della medesima area di attività, di qualifica funzionale immediatamente inferiore, con l’osservanza delle condizioni e modalità previste dalle normativa vigente in materia.

2. di sostituire l’art. 116 del Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi, come oggi vigente, con il seguente:

Articolo 116

Commissioni giudicatrici – Composizione

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Segretario generale ed è composta da tre membri, nel modo seguente:

- a) un dipendente dell’Ente che rivesta la funzione di Responsabile di Servizio / Settore, scelto tra coloro che, per curricula ed esperienze professionali, abbiano comprovata competenza nell’area cui afferiscono i posti o il posto messo a concorso; tale componente ricopre, altresì, le funzioni di Presidente della Commissione;*
- b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti dell’Ente o di altre pubbliche amministrazioni, docenti ed estranei alla medesima, purché essi non siano componenti di organo di direzione politica dell’Amministrazione interessata, che non ricoprono cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.*

Al Segretario generale compete altresì la nomina del Segretario della Commissione, scelto tra i dipendenti dell’Ente.

Relativamente ai concorsi afferenti la copertura di posti apicali, la presidenza della Commissione spetta al Segretario generale o ad altro soggetto dallo stesso individuato ai sensi della lettera a) del comma precedente.

Il Segretario generale nomina, altresì, gli eventuali supplenti, scelti tra i dipendenti dell'ente o di altra pubblica amministrazione con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Detti membri intervengono alle sedute della Commissione in sostituzione degli effettivi in caso di documentata impossibilità degli stessi.

Della Commissione possono essere chiamati a far parte membri aggiunti per le eventuali prove di lingua straniera e per eventuali materie speciali, ove previste.

Le materie che richiedono la nomina di un membro aggiunto devono essere espressamente indicate nel bando.

Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne per il rispetto delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Ai dipendenti dell'Ente che vengono nominati membri della Commissione, compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, in quanto attività rientrante nelle funzioni d'ufficio in rapporto alla qualifica ed al principio di omnicomprensività del trattamento economico.

Analogamente, al Segretario generale non spetterà alcun compenso. Ai componenti esterni sarà dovuto il compenso di cui al D.P.C.M. 29 marzo 1995, come modificato dal D.P.C.M. 8 maggio 1996;

3. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

